MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 01/10/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 28/11/1996;
VISTO l'art. 5, del decreto-legge n. 34 del 20/03/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 16/05/2014;
VISTI l'art. 21, comma 1, lett. c) e comma 5, l'art. 22, commi 3 e 5 e l'art. 22-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 14/09/15;
VISTI i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, n. 2 del 27/09/2017 e n. 278 del 30/09/2019;
VISTE le circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 18 del 22/11/2017, n. 19 del 27/11/2017 e n. 17 del 3/10/2019;
VISTO il decreto direttoriale n. 743 del 05/05/2022, con cui è stato concesso alla società indicata nel dispositivo il trattamento di integrazione salariale ai sensi del citato decreto legislativo n. 148/15, a seguito di contratto di solidarietà del 15/04/2022, per il periodo dal 01/05/2022 al 31/07/2022, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 68 unità;
VISTA la domanda di sgravio contributivo presentata dalla società indicata nel dispositivo in data 30/11/2022 ai sensi delle norme sopra menzionate, per il periodo dal 01/05/2022 al 31/07/2022, contenente la stima dell'onere connesso allo sgravio contributivo richiesto nella misura massima di € 25.000,00 (venticinquemila/00);
VISTO il successivo decreto direttoriale n. 1131 del 13/07/2022, che ha interrotto gli effetti del succitato decreto direttoriale n. 743 del 05/05/2022, limitatamente al periodo dal 24/06/2022 al 31/07/2022, avendo la società indicata nel dispositivo manifestato la volontà di interrompere anticipatamente, a decorrere dal 24/06/2022, il ricorso al trattamento di integrazione salariale per la sede di ROMA;
CONSIDERATA la disponibilità delle risorse finanziarie entro il limite di spesa per l'anno 2022, fissato dalla legge n. 232 dell'11/12/2016;

D E C R E T A

Art. 1

Per quanto sopra premesso e richiamato, è ammessa, per il periodo **dal 01/05/2022 al 23/06/2022** per l'unità operativa **di ROMA** (appalto RFI/PRM lotto 8) e **dal 01/05/2022 al 31/07/2022** per l'unità operativa di **NAPOLI** (appalto RFI/PRM lotto 9), la riduzione contributiva nella misura massima di **€ 25.000,00 (venticinquemila/00),** in favore della società **FCF MULTISERVICE SCARL,** C.F.10294081004, con sede legale in ROMA, PEC: fcfmultiservicesoccoop@pec.it, in riferimento a un numero massimo di **67** dipendenti, di cui all'elenco allegato alla domanda in premessa richiamata.

Art. 2

L'ammissione al beneficio di cui all' Art. 1 – con la relativa misura- è sospensivamente condizionata all'effettivo utilizzo, nei periodi indicati al medesimo Art. 1, del trattamento di integrazione salariale per solidarietà ai sensi del summenzionato decreto legislativo n. 148 del 14/09/2015, art. 21, comma 1, lett. c) e comma 5, art. 22, commi 3 e 5 e art. 22-*bis,* comma 1, nonché alle verifiche demandate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, inclusa l'effettiva riduzione di orario in percentuale superiore al 20%.

Art. 3

La validità dell'ammissione al beneficio contributivo per il numero complessivo dei mesi di cui all'Art. 1 resta ferma, anche in ipotesi di sospensioni e successiva ripresa del trattamento di integrazione salariale per solidarietà, autorizzate dopo l'emanazione del presente decreto, per i periodi indicati nei relativi decreti direttoriali predisposti della DIV. IV di questa Direzione Generale e trasmessi all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Conseguentemente, l'Istituto Previdenziale, detratti gli anzidetti eventuali periodi di sospensione, imputerà lo sgravio contributivo esclusivamente ai periodi di ripristino del trattamento di integrazione salariale per solidarietà, come indicati nei decreti direttoriali da ultimo menzionati, nel limite del numero massimo complessivo dei mesi di cui all'Art.1.

Art. 4

Il presente provvedimento è impugnabile davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, mediante deposito del relativo gravame presso questo Ufficio, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento.

Il presente decreto è trasmesso all'INPS e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Roma, addì

Firmato digitalmente da DE LUCA AGNESE
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Agnese DE LUCA

SG/CV/LP

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del D.Lgs 7/3/2005, n.82 recante "Codice Amministrazione Digitale" e s.m.i. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.